

un po' lo ostacola ma che va preservata, come in una nicchia. Non so se mi spiego.

I Costituenti del 1948 non potevano avere questa consapevolezza. È evidente che ciò era impossibile. Ancora vigeva in tutto il mondo il fordismo e la produzione centralizzata in grandi fabbriche e l'Italia era ancora un paese prevalentemente agricolo. La modificazione avvenne con il *boom* economico tra il 1958 e il 1962. Come potevano vedere essi tutti questi problemi?

Tuttavia, noi oggi li vediamo. Siamo nani sulle spalle di giganti, come diceva San Bernardo nel XXXII canto del Paradiso, citato egregiamente da Benigni in televisione e quindi conosciuto da tutti gli italiani a memoria (l'Inno alla vergine). Che ci stiamo a fare sulle spalle dei giganti? Per dormire o, per quanto siamo piccoli, per vedere un po' più in là di quanto videro questi giganti, che sono i costituzionalisti passati? Credo che dovremmo vedere un po' più in là e riconoscere la loro grandezza ma fare anche di più. È un obbligo e siamo qui per questo, altrimenti sarebbe meglio che ci dedicassimo ad altro.

Infine, naturalmente, avrei voluto che nel testo della Commissione comparisse il concetto di « beni comuni dell'umanità ». È un problema di carattere generale che è stato affrontato in tutti i *forum* mondiali del movimento *noglobal* e in tutte le conferenze. Aria, acqua ed energia sono beni comuni. Cosa significa? Significa che sono beni che non possono essere gestiti dal mercato. Vi devono essere dei limiti invalicabili alla proprietà privata o ai monopoli di qualunque natura. Debbono essere considerati beni fruibili da tutti i cittadini. Sotto questo aspetto sì che nell'antichità si stava meglio, perché questo è il paradosso della modernità. Almeno l'aria e l'acqua erano beni fruibili comunemente, anche dai poveri, dai poverissimi e perfino dai paria. Oggi non lo sono più, perché c'è questa privatizzazione della natura, di ciò che sta sopra, sotto o a livello del territorio e bisognerebbe fermarla. Per questo per noi sarebbe importante costituzionalizzare tale principio.

Infine, concludo con una citazione che ho già fatto. Sono molto contento che venga inserito il concetto del rispetto degli animali perché il nostro rapporto con il vivente non umano è decisivo. Vorrei, nell'immagine utopica che ho della società in cui vorrei vivere e nella quale non vivrò mai, ma spero e mi auguro che chi mi seguirà un giorno ci vivrà, che per ogni uomo ci fosse almeno un animale, perché anche questa è una bella diversità.

C'è un libro molto bello di un autore barese, Franco Cassano, che descrive la diversa dimensione che un pesce o un gatto possono avere di ciò che li circonda, delle dimensioni, oppure come può essere guardare le cose dall'alto o dal basso, come una giraffa. Questa pluralità dei punti di vista che esistono in natura andrebbe valorizzata.

Per dire quanto sono d'accordo nell'inserire il tema degli animali, ripeto una citazione che ho già fatto — il dottore lo sa bene — ma, siccome è morto Jacques Derrida, è un omaggio piccolissimo che voglio fare a questo grande filosofo a me così caro. Jacques Derrida scrisse: il fascismo comincia quando si insulta un animale o anche l'animale che è nell'uomo. Pertanto, proteggere e rispettare gli animali è anche un modo per rispettare noi stessi, ivi compresi, senza offesa per alcuno, quelli che pazientemente mi hanno fin qui ascoltato. Grazie, Presidente (*Applausi dei deputati del gruppo Misto-Verdi-Ulivo e del deputato Schmidt*).

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

**(Repliche del relatore e del Governo  
— A.C. 705 ed abbinate)**

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Schmidt.

GIULIO SCHMIDT, *Relatore*. Signor Presidente, credo che avremo occasione, dopo gli spunti e le sollecitazioni forniti, di approfondire il confronto su tale tema nei prossimi giorni.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

**COSIMO VENTUCCI**, *Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento*. Signor Presidente, l'onorevole Alfonso Gianni, con i suoi dotti riferimenti, ci induce a riflettere sul fatto che ci troviamo di fronte ad una norma costituzionale che, come tale, evoca un principio di riferimento. Si tratta di un principio statico che solo nella dimensione temporale è suscettibile di modificazione, rispondendo a quella riflessione popperiana per cui la norma deve contenere in se stessa la possibilità di essere commisurata al tempo, sì da adattarsi al mutamento della società in una sorta — diceva Popper — di « ingegneria normativa a spizzico ».

Prendo atto di aver contribuito a stimolare la discussione sulle linee generali con l'ultima parte del mio intervento in cui avvertivo che occorre valutare alcune specificità, messe in rilievo dall'onorevole Boato. Credo non vi sia consenso più autorevole del Parlamento per interpretare se stesso chiarendo nel dibattito i concetti sottostanti la norma così come è stato fatto egregiamente da tutti gli intervenuti e, in particolare, dall'onorevole Boato.

Ringrazio il relatore e la Commissione per l'interessante e proficuo lavoro svolto.

**MARCO BOATO.** Grazie a lei!

**PRESIDENTE.** Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

### **Modifica nella costituzione del Comitato per la legislazione.**

**PRESIDENTE.** Comunico che, cessando oggi il turno di presidenza del Comitato per la legislazione dell'onorevole Soda, ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 2, del regolamento e sulla base delle pronunce della Giunta per il regolamento del 10 dicembre 1997 e del 16 ottobre 2001, le funzioni di presidente del Comitato per il quinto turno di presidenza sono assunte dall'onorevole Fontanini e quelle di vice-

presidente dall'onorevole Siniscalchi. Le funzioni di segretario restano affidate all'onorevole Angelino Alfano.

### **Ordine del giorno della seduta di domani.**

**PRESIDENTE.** Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Martedì 26 ottobre 2004, alle 11,30:

1. — *Seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge:*

**STEFANI; VOLONTÈ; SINISCALCHI** ed altri; **COLA; ANEDDA** ed altri; **PISAPIA; PECORELLA; PISAPIA, GIULIETTI e SINISCALCHI; PISAPIA:** Norme in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante (26-385-539-588-1177-1243-2084-2764-3021-4355-A).

— *Relatore:* Bertolini.

2. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

**S. 3105** — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 settembre 2004, n. 238, recante misure urgenti per il personale appartenente ai ruoli degli ispettori delle Forze di polizia. Disposizioni in materia di trattamento giuridico ed economico dei dirigenti delle Forze armate e delle Forze di polizia (*Approvato dal Senato*) (5330).

— *Relatori:* Saia (*per la I Commissione*) e Fallica (*per la IV Commissione*).

3. — *Seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge costituzionale:*

**ROCCHI** ed altri; **LION** ed altri; **SCHMIDT** ed altri; **COLUCCI** ed altri; **MILANESE** ed altri; **CALZOLAIO** ed altri; d'ini-

ziativa dei senatori SPECCHIA ed altri (*Approvata, in un testo unificato, in prima deliberazione, dal Senato*); CIMA ed altri; MASCIA ed altri: Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di ambiente e di ecosistemi (705-2949-3591-3666-3809-4181-4307-4423-4429-A).

— *Relatore*: Schmidt.

4. — *Seguito della discussione della proposta di legge* (previo esame e votazione di una questione pregiudiziale):

CIRIELLI ed altri: Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi (2055-A).

— *Relatore*: Fragalà.

(*al termine delle votazioni*).

5. — *Discussione della proposta di legge*:

S. 2005 — TITTI DE SIMONE ed altri: Norme in materia di regolarizzazione delle iscrizioni ai corsi di diploma universitario e di laurea per l'anno accademico 2000-2001 (*Approvato dalla Camera e modificato dal Senato*) (1773-B).

**La seduta termina alle 18,55.**

#### CONSIDERAZIONI INTEGRATIVE DELLA RELAZIONE DEL DEPUTATO GIUSEPPE FALLICA SUL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE N. 5330

GIUSEPPE FALLICA, *Relatore per la IV Commissione*. L'articolo 5-*quater*, introdotto nel corso dell'esame al Senato, dispone la proroga del mandato dei componenti in carica dei consigli della rappresentanza militare dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza. La proroga è disposta fino al 15

maggio 2006 e riguarda gli eletti in tutte le categorie del personale in servizio permanente e volontario.

Si ricorda che una disposizione di proroga, analoga a quella in commento, fu introdotta, lo scorso luglio, durante l'esame presso il Senato del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, recante disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione, con l'articolo 8-*terdecies*. In tale disposizione, tuttavia, si precisava che la proroga era disposta fino all'entrata in vigore della legge di riforma della rappresentanza militare, e comunque non oltre il 15 maggio 2006. La Camera dei deputati ha successivamente soppresso tale modifica del Senato.

Per quanto concerne la riforma della rappresentanza militare, sono attualmente all'esame della Commissione difesa della Camera, in sede referente, le proposte di legge Molinari n. 932, Ramponi n. 1718, Lavagnini n. 1822, Deiana n. 958, Ascierio n. 2063, Minniti n. 2193.

L'esame ha condotto all'elaborazione di un testo unificato in ordine al quale, il 30 giugno 2004, la Commissione ha concluso la votazione degli emendamenti. Il testo unificato, come risultante dagli emendamenti approvati, è stato quindi trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva, per l'acquisizione dei prescritti pareri.

Si ricorda inoltre che la legge 2 marzo 2004 n. 62 ha prorogato il mandato dei componenti dei consigli della rappresentanza militare eletti nella categoria dei volontari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica fino alla scadenza del mandato degli altri membri in carica dei consigli della rappresentanza militare, eletti nelle categorie degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente, nonché dei volontari dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza. La legge ha posto rimedio ad un disallineamento di circa un anno della data di scadenza del mandato degli appartenenti alle diverse categorie dei delegati della rappresentanza militare. Infatti, la scadenza del mandato dei rappresentanti de-

gli ufficiali, dei sottufficiali in servizio permanente e dei volontari dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza era prevista per il mese di maggio 2005, mentre quella dei delegati dei volontari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica doveva avvenire nel mese di aprile 2004.

Per quanto riguarda le parti del provvedimento che attengono a profili rientranti nelle competenze della I Commissione, desidero in primo luogo fare presente che l'articolo 1 del decreto-legge, non modificato nel corso dell'esame al Senato, è volto ad eliminare la situazione di squilibrio venutasi a creare nei confronti di alcune categorie di sottufficiali della polizia di Stato (ispettori capo e periti tecnici capo) a seguito dell'approvazione del citato decreto-legge n. 136 del 2004. Rispetto alle suddette categorie, in particolare, esso prevede un reinquadramento nel ruolo, un conseguente adeguamento del trattamento economico, nonché ulteriori misure in materia di computo dell'anzianità di permanenza.

L'articolo 2 del decreto-legge, anch'esso non modificato nel corso dell'esame al Senato, è volto ad allineare le posizioni degli ispettori capo e dei periti capo del Corpo forestale dello Stato a quelle derivanti dal riordino del 1995 e dalle disposizioni di riallineamento dei marescialli alle Forze armate, introducendo disposizioni concernenti il loro reinquadramento nel ruolo, la disciplina delle modalità di riassorbimento degli esuberanti e l'adeguamento del trattamento economico.

L'articolo 3 del decreto-legge, non modificato nel corso dell'esame al Senato, è volto invece ad allineare le posizioni degli ispettori capo del Corpo di polizia penitenziaria a quelle derivanti dalle disposizioni di riallineamento dei marescialli delle Forze armate adottate nel 2004 e prevede articolate disposizioni volte ad attuare il previsto riallineamento.

L'articolo 5 del decreto-legge, anch'esso non modificato nel corso dell'esame al Senato, prevede l'allineamento delle posizioni dei marescialli aiutanti appartenenti al ruolo ispettori del Corpo della Guardia

di finanza con anzianità di grado comprese tra il 2 gennaio 2001 e il 31 dicembre 2001 a quelle derivanti dalle disposizioni di riallineamento dei marescialli delle Forze armate di cui al citato articolo 1-bis del decreto legge n. 136 del 2004.

Il successivo articolo 5-bis, introdotto nel corso dell'esame in Assemblea al Senato, è finalizzato a prevedere espressamente che i componenti del comitato per la valutazione annuale dell'attività dei dirigenti superiori e dei primi dirigenti della polizia di Stato siano designati tra i dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B, coerentemente alle funzioni di carattere generale da questi svolte.

L'articolo 5-ter, anch'esso introdotto nel corso dell'esame in Assemblea al Senato, anticipa invece al 31 dicembre 2000 la decorrenza giuridica della nomina dei vincitori del concorso per vice sovrintendente della polizia di Stato, indetto il 3 luglio 1999, escludendo, tuttavia, esplicitamente gli effetti economici derivanti dalla suddetta anticipazione.

Infine, l'articolo 6 reca la clausola di copertura finanziaria e l'articolo 7 dispone circa l'entrata in vigore del decreto-legge.

Il decreto-legge medesimo si muove nella prospettiva, già indicata dall'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n.350, recante, insieme all'accantonamento di specifiche risorse finanziarie, la previsione di nuovi provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale non direttivo e non dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia. Esso tende ad anticiparne alcuni effetti, in ragione dell'urgenza di tutelare l'allineamento di alcune posizioni di carriera del personale delle Forze di polizia, nei cui confronti il recente intervento a favore degli appartenenti ai ruoli dei marescialli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica ha determinato o accentuato alcune insostenibili sperequazioni.

Si fa riferimento all'articolo 1-bis del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, il quale, avendo provveduto al riallineamento delle posizioni di

carriera del personale appartenente ai ruoli marescialli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica con quelle del personale del ruolo degli ispettori dell'Arma dei carabinieri, senza, peraltro, intervenire sulle posizioni corrispondenti del personale delle Forze di polizia, rende necessario un intervento normativo per mantenere il complessivo equilibrio dei riordinamenti disposti con i decreti legislativi nn. 196, 197, 198, 199, 200 e 201 del 1995 e successivi provvedimenti correttivi, con conseguenti effetti penalizzanti per alcune categorie di ispettori delle Forze di polizia e, particolarmente, della Polizia di Stato, e disfunzionalità nell'espletamento dei servizi d'istituto.

L'urgenza del presente decreto va, quindi, considerata alla stregua del suddetto principio di equiordinazione, tanto più pressante se si pensa all'imminente entrata in vigore del nuovo sistema dei parametri stipendiali, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, e all'auspicata rapida definizione del nuovo accordo sindacale e di concertazione per il biennio economico 2004-2005, in vista del quale il presente decreto interessa particolarmente in relazione alla quantificazione dei riflessi finanziari.

Nel dettaglio, l'articolo 1 prevede l'inquadramento nella qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e di perito tecnico superiore degli ispettori capo e dei periti tecnici capo della polizia di Stato che, al 31 agosto 1995, rivestivano le qualifiche di sovrintendente principale e di sovrintendente capo (e qualifiche corrispondenti dei ruoli tecnici) e che sono stati poi inquadrati, con decorrenza 1° settembre 1995, nelle qualifiche di ispettore capo e di perito tecnico capo dei ruoli ad esaurimento degli ispettori e dei periti tecnici, ai sensi degli articoli 15 e 19 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197.

L'istituzione di un solo e specifico ruolo ad esaurimento di cui ai citati articoli 15 e 19 del decreto legislativo n. 197 del 1995 era finalizzata ad evitare, nell'ambito della polizia di Stato, che personale del ruolo dei sovrintendenti prima del riordino del

1995 (e della sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3 giugno 1991) potesse scavalcare personale già appartenente al ruolo degli ispettori, parimenti inquadrato o successivamente promosso alla medesima qualifica di ispettore capo.

Venuta progressivamente meno questa esigenza, con l'articolo 14 del decreto legislativo « correttivo » 28 febbraio 2001, n. 53, i predetti ruoli ad esaurimento sono stati soppressi.

Peraltro, la predetta norma non ha eliminato la disparità di trattamento subita da tale personale, sia in sede di inquadramento (attesa la necessità di evitare scavalcamenti interni), sia in relazione alla disciplina della progressione in carriera prevista per il restante personale interessato dai provvedimenti di riordino, con particolare riferimento al mancato riconoscimento di una parte dell'anzianità pregressa. Infatti, per effetto della diversa disciplina transitoria, il predetto personale dei soppressi ruoli ad esaurimento non ha ancora raggiunto la qualifica apicale dei ruoli degli ispettori e dei periti tecnici, a differenza di personale che prima del predetto riordino occupava una posizione analoga o inferiore, ovvero si trova a ricoprire una qualifica analoga a quella del personale che prima del riordino del 1995 rivestiva qualifiche o gradi inferiori (vice sovrintendente e sovrintendente).

Il disallineamento è ancora più marcato per 880 dei predetti ispettori capo e periti capo che già prima dell'entrata in vigore della legge di riforma 1° aprile 1981, n. 121, appartenevano al ruolo dei sottufficiali del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. Il previsto inquadramento nel grado di primo maresciallo dei marescialli capo dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, previsto dalla tabella B allegata al decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, rende non più differibile l'eliminazione di tale disparità di trattamento.

Il comma 1 prevede, pertanto, l'inquadramento degli ex sottufficiali del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza a ispettore superiore-sostituto ufficiale di

pubblica sicurezza e a perito tecnico superiore, con decorrenza giuridica 1° gennaio 2001. Lo stesso comma 1 prevede l'inquadramento a ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e a perito tecnico superiore, con decorrenza giuridica 1° gennaio 2003, degli altri 703 ispettori capo e periti tecnici capo appartenenti ai soppressi ruoli ad esaurimento.

Il comma 2 stabilisce che gli inquadramenti sono disposti, in parte, utilizzando le vacanze disponibili al 31 dicembre 2000 per le promozioni per scrutinio a ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e a perito superiore, ai sensi degli articoli 31-*bis*, comma 1, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, ed, in parte, in soprannumero riassorbibili con le successive vacanze per le medesime promozioni.

Al fine di riconoscere, nell'ambito del personale inquadrato, le posizioni di maggiore anzianità degli appartenenti ai predetti ruoli ad esaurimento, il comma 3 prevede che il personale inquadrato precede in ruolo i vincitori del concorso per titoli ed esami per i posti disponibili al 31 dicembre 2000 e al 31 dicembre 2002, di cui agli articoli 31-*bis*, comma 1, lettera *b*), dei citati decreti del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982 e n. 337 del 1982, coerentemente anche con quanto previsto dal comma 2 dei medesimi articoli 31-*bis*.

Per gli ex sottufficiali del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, al fine di riallineare le posizioni anche sotto il profilo economico, analogamente a quanto già previsto per i marescialli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica per effetto dell'articolo 34-*bis* del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, introdotto dall'articolo 19 del decreto legislativo « correttivo » 28 febbraio 2001, n. 82, il comma 4 prevede la corresponsione, dal 15 marzo 2001 al 31 dicembre 2002, di un assegno personale « di riordino » che corrisponde alla differenza tra il trattamento stipendiale dell'ispettore capo e quello dell'ispettore superiore. Con decorrenza 1°

gennaio 2003 è invece previsto il trattamento economico pieno anche per il restante personale interessato e l'attribuzione dello scatto aggiuntivo per il personale inquadrato con decorrenza 1° gennaio 2001.

Per allineare le posizioni del personale già appartenente ai sottufficiali del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza — che vanta una anzianità nel soppresso ruolo dei sottufficiali che risale anche al 1969 e che risulta già fortemente penalizzato con particolare riferimento al mancato riconoscimento dell'anzianità pregressa — a quelle maturate dal personale che rivestiva i corrispondenti gradi nelle Forze armate e nelle Forze di polizia, il comma 5 prevede, altresì, la riduzione di due anni dell'anzianità di permanenza nella nuova qualifica, prevista dalla disciplina transitoria di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n.53, ai fini dell'acquisizione della denominazione di « sostituto commissario » o di « sostituto direttore tecnico », tenuto anche conto delle disposizioni contenute nei provvedimenti « correttivi » del 2001.

Il comma 6, infine, reca l'autorizzazione di spesa.

L'articolo 2 è volto ad allineare le posizioni degli ispettori capo e dei periti capo del Corpo forestale dello Stato a quelle derivanti dal riordino del 1995 e dalle disposizioni di riallineamento dei predetti marescialli delle Forze armate.

Nell'ambito degli attuali ispettori capo del Corpo forestale dello Stato (758 unità) si individuano quattro gruppi in relazione alla qualifica rivestita e all'anzianità posseduta alla vigilia del riordino del 1995:

marescialli 1° luglio 1990 (sottufficiali dal 1981);

marescialli 1° luglio 1993 (sottufficiali dal 1986);

brigadieri 1° luglio 1992 (sottufficiali dal 1990); brigadieri 1° luglio 1994 (sottufficiali dal 1992).

Si tratta di personale penalizzato in sede di riordino del 1995. Infatti, ai sensi

dell'articolo 53 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201:

a) i marescialli del Corpo forestale dello Stato (sia con decorrenza 1° luglio 1990 che con decorrenza 1° luglio 1993) sono stati inquadrati al 1° settembre 1995 nella qualifica di ispettore (al pari del viceispettore della polizia di Stato), mentre i marescialli dell'Arma dei carabinieri sono stati inquadrati nella qualifica di ispettore capo;

b) i brigadieri del Corpo forestale dello Stato con anzianità 1° luglio 1992, al pari dei brigadieri 1° luglio 1994 e addirittura al pari dei vicebrigadieri, sono stati inquadrati al 1° settembre 1995 nella qualifica di vice ispettore (al pari dei sovrintendenti della polizia di Stato), mentre i brigadieri dell'Arma dei carabinieri sono stati inquadrati nella qualifica di ispettore. Conseguentemente i predetti brigadieri sono stati tutti promossi ispettori al 1° gennaio 1996 (primo scrutinio dopo il riordino) e ispettori capo al 1° gennaio 2001, a prescindere se ex brigadieri dal 1° luglio 1992 o dal 1° luglio 1994.

Le disposizioni contenute nel presente articolo sono volte, pertanto, ad eliminare tale disparità di trattamento prevedendo, da un lato, ai commi 1 e 2, l'inquadramento del personale di cui alla lettera a) a ispettore superiore ed a perito superiore con decorrenza 1° gennaio 2001 ovvero 1° gennaio 2003, coerentemente con le previsioni di riallineamento dei marescialli delle Forze armate, e, dall'altro lato, al comma 6, la riduzione di due anni a favore degli ex brigadieri con decorrenza 1° gennaio 1992, di cui alla lettera b), ai fini dell'ammissione allo scrutinio per la promozione a ispettore superiore e della maturazione di dieci anni di anzianità nella qualifica di ispettore capo per accedere al trattamento economico della qualifica superiore, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193.

Il riallineamento del personale di cui alla lettera a) comporta, con le medesime modalità, quello del personale, analogamente penalizzato dal riordino del 1995,

che riveste attualmente la qualifica di perito capo ed appartenente prima del medesimo riordino alla VII qualifica funzionale dell'ex carriera di concetto, con decorrenza, per una parte, dal 1978 (inquadramento a perito superiore con decorrenza 1° gennaio 2001) e, dall'altra, dal 1990 e 1992 (inquadramento a perito superiore con decorrenza 1° gennaio 2003).

I commi 3, 4, 5 e 6 disciplinano gli effetti giuridici ed economici delle predette disposizioni e il comma 8 reca l'autorizzazione di spesa.

L'articolo 3 è volto ad allineare le posizioni degli ispettori capo del Corpo di polizia penitenziaria a quelle derivanti dal riordino del 1995 e dalle disposizioni di riallineamento dei predetti marescialli delle Forze armate.

Il comma 1 prevede l'inquadramento nella qualifica di ispettore capo di quel personale, proveniente dal grado di sottufficiale nelle Forze armate e partigiane, arruolatosi nel disciolto Corpo degli agenti di custodia e poi successivamente inquadrato con il grado di maresciallo ordinario a decorrere dall'anno 1994 nel ruolo limitato e separato del Corpo di polizia penitenziaria, istituito ai sensi dell'articolo 26 della legge di riforma 15 dicembre 1990, n. 395. Tale disposizione si rende necessaria al fine di sanare una grave situazione di disallineamento che non ha trovato soluzione in precedenza, non essendo stato il suddetto personale destinatario di alcuna disposizione normativa (il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, e le sue successive modificazioni non hanno previsto alcuna disposizione nei confronti del suddetto personale).

Il comma 2 prevede l'inquadramento nella qualifica di ispettore superiore, con decorrenza giuridica 10 gennaio 2003, del personale individuato dall'articolo 8, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 200 del 1995. Si tratta di personale appartenente ai ruoli dei sottufficiali-sovrintendenti con una anzianità dal 1985 al 1987.

Il comma 3 precisa che il predetto inquadramento si applica ove più favorevole e ciò per salvaguardare le posizioni di

quel personale, proveniente *ante-riordino* dal ruolo degli ispettori con qualifica di vice ispettore, che ha conseguito in data antecedente al 1° gennaio 2003 la qualifica di ispettore superiore.

Lo stesso comma 3 stabilisce che gli inquadramenti di cui al comma 2 sono disposti, in parte, utilizzando le vacanze disponibili al 31 dicembre 2002 per le promozioni per scrutinio a ispettore superiore ai sensi dell'articolo 30-*bis*, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n.443, ed, in parte, in soprannumero riassorbibile con le successive vacanze per le medesime promozioni. In ogni caso, al fine di evitare dubbi interpretativi e possibili contenziosi, essendo in corso di espletamento concorsi per la nomina ad ispettore superiore, sono state fatte esplicitamente salve le procedure concorsuali indette ai sensi dell'articolo 30-*bis*, comma 1, lettera *b*), del citato decreto legislativo n. 443 del 1992.

Il comma 4 stabilisce che il personale di cui si tratta segue in ruolo i vincitori del concorso per titoli ed esami per i posti disponibili al 31 dicembre 2002.

Il comma 5 prevede che per il personale di cui al comma 2, inquadrato ispettore superiore con decorrenza giuridica 1° gennaio 2003, il trattamento economico sia corrisposto dalla stessa data.

Il comma 6, infine, reca l'autorizzazione di spesa. Gli articoli 4 e 5 prevedono l'allineamento delle posizioni dei marescialli aiutanti appartenenti all'Arma dei carabinieri e al Corpo della Guardia di finanza, con anzianità di grado comprese

tra il 2 gennaio 2001 e il 31 dicembre 2001, a quelle derivanti dalle disposizioni di riallineamento dei marescialli delle Forze armate di cui al citato articolo 1-*bis* del decreto-legge n. 136 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 186 del 2004.

L'intervento ridetermina l'anzianità ai soli fini giuridici e pertanto non comporta maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, anche ai fini dell'attribuzione della qualifica di luogotenente, essendo il numero delle qualifiche, da conferire annualmente, stabilito in misura non superiore, rispettivamente, a un ventiduesimo (articolo 38-*ter* del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198) e ad un ventesimo (articolo 58-*quater* del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199) dell'organico del grado di maresciallo aiutante.

L'articolo 6, infine, reca la clausola di copertura finanziaria e quella di monitoraggio della spesa.

Si precisa, in proposito, che la copertura è posta a carico dello stanziamento predisposto dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004), per i riorordinamenti di cui si è detto, coerentemente con quanto prospettato in premessa circa la natura del provvedimento qui in argomento.

---

IL CONSIGLIERE CAPO  
DEL SERVIZIO RESOCONTI  
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. FABRIZIO FABRIZI

---

*Licenziato per la stampa alle 20,55.*